

Roma, 12 gennaio 2022

Circolare n. 14/2022

Oggetto: Notizie in breve.

Tributi – Fringe benefit – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le tabelle ACI dei costi chilometrici delle autovetture valide per la determinazione nel 2022 del reddito da tassare in capo ai dipendenti che usufruiscono delle auto aziendali anche per uso personale – Comunicato Agenzia delle Entrate pubblicato sulla G.U. n. 307 del 28.12.2021.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Corsi di formazione – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha chiarito che, alla luce dei recenti provvedimenti di proroga dello stato di emergenza e di estensione dell’obbligo di *Green pass*, per l’accesso ai corsi di formazione privati svolti in presenza (qualificazione iniziale e formazione periodica CQC, recupero punti patenti nonché conseguimento o aggiornamento Certificato formazione professionale ADR) è necessario che i soggetti interessati siano in possesso del *Green pass* base (ottenuto con vaccinazione, avvenuta guarigione ovvero tampone negativo) se i suddetti corsi sono svolti in zona bianca o gialla, mentre è necessario il possesso del *Green pass* rafforzato (ottenuto solo con avvenuta vaccinazione o guarigione) se svolti in zona arancione – Circolare MIMS n.519 dell’11.1.2022.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Codice della Strada – CQC – Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha chiarito che, ferme restando le nuove disposizioni in materia di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e di esami per il relativo conseguimento introdotte dallo scorso ottobre dal DM 30.7.2021, continuano a essere vigenti salvo nuova o diversa decisione le seguenti disposizioni:

- relativamente alle modalità di svolgimento delle lezioni on line dei corsi CQC e ADR, la frequenza da remoto è consentita per un numero massimo di 10 ore per il programma del corso di formazione periodica;
- riguardo alle assenze dei partecipanti ai corsi CQC nelle autoscuole causa Covid, non è precluso l’esito del corso purché la frequenza venga ripresa entro e non oltre sei mesi dalla prima assenza che deve essere autodichiarata con uno specifico modulo redatto dal Ministero stesso; inoltre ai fini del corso di formazione iniziale continueranno a valere le ore di lezione già frequentate, mentre ai fini del corso di formazione periodica varranno le ore relative ai moduli già interamente conclusi – Circolare MIMS n.591 dell’11.1.2022.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [12/2022](#), [5/2022](#), [270/2021](#), [122/2021](#) e [316/2020](#)
Allegati due
Gr/gr



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

e, p.c. A Capo di Gabinetto del Ministro
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Capo del DMS
segr.dtn@mit.gov.it

Regione Siciliana
Assessorato turismo comunicazione e
trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

DIV 7
dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

U.R.P.

urp.caraci@mit.gov.it

Oggetto: Attività consentite con green pass “base” o “rafforzato”

Come è noto, con i provvedimenti DL 24 dicembre 2021, n. 221, recante “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*” e DL 7 gennaio 2022, n. 1, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”, sono state apportate, tra l'altro, modifiche all'articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, intese a disciplinare quanto in oggetto.

Ai fini di ciò che qui rileva, si segnala quanto segue.

1) Corsi di formazione privati se svolti in presenza

L'art. 9-bis, comma 1, lettera i-bis) DL 52 del 2021, e succ. mod. ed int., prescrive l'obbligo di possedere **almeno il green pass “base”** (che è rilasciato a seguito di “*effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2*” – cfr. art. 9, co. 2, lett. c) DL 52 del 2021 e succ. mod. ed int.) per l'accesso, **in zona bianca**, alle attività relative a **corsi di formazione privati se svolti in presenza**.

Nei soli limiti di quanto di competenza della scrivente Direzione, si segnala che rientra in tale campo di applicazione la frequenza dei **corsi CQC** (qualificazione iniziale e formazione periodica), dei **corsi per il recupero dei punti** sulla patente o sui certificati di abilitazione professionale di tipo KA, KB e CQC e dei **corsi per il conseguimento o l'aggiornamento del CFP ADR**.

Come evidenziato dalla tabella di sintesi predisposta dal Governo (raggiungibile dal link [Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite | www.governo.it](https://www.governo.it) e periodicamente aggiornata), alla data odierna il **green pass “base”** è sufficiente per l'accesso ai citati corsi anche in **zona gialla**, mentre in **zona arancione** è richiesto il green pass “**rafforzato**” (rilasciato a seguito di vaccinazione e/o guarigione, secondo quanto disposto dall'art. 9, co. 2, lettere a), b) e c-bis), DL 52 del 2021 e succ. mod. e int.).

Tali disposizioni sono in vigore dal 25 dicembre 2021.

2) Accesso a pubblici uffici

L'art. 9-bis, comma 1-bis, lett. b), del più volte citato DL 52 del 2021, e succ. mod. ed int. dispone che fino al 31 marzo 2022, nell'ambito del territorio nazionale è consentito l'accesso a servizi ed attività, tra l'altro, dei pubblici uffici ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 (quindi almeno “**base**”).



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Nei soli limiti di quanto di competenza della scrivente Direzione, si segnala che rientra in tale campo di applicazione **l'accesso degli utenti agli Uffici e alle funzioni di codeste DGT, degli UMC/CPA e delle relative Sezioni, per qualunque attività, ivi compresa quella relativa agli esami per il conseguimento delle patenti di guida o di altri titoli abilitativi, sia teorici che pratici** (questi ultimi svolti tanto presso le sedi degli Uffici, quanto presso sedi esterne disciplinate dalla organizzazione degli Uffici stessi per l'esercizio della funzione).

Ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 9-bis, la predetta disposizione si applica a decorrere dal **1° febbraio 2022** (o eventualmente dalla diversa data che potrà essere stabilita dal dPCM che dovrà definire eventuali servizi esclusi dal campo di applicazione dell'obbligo in parola, perché necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona).

Anche in tal caso si rinvia alla tabella di sintesi predisposta dal Governo (raggiungibile dal link [Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite | www.governo.it](#) e periodicamente aggiornata), dalla quale si ha conferma che il **green pass "base"** è sufficiente per l'accesso ai pubblici uffici **sia in zona bianca che in zona gialla e arancione**.

Si rammenta infine che:

- **non sono tenuti all'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19** i soggetti di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale (cfr. articolo 9-bis, comma 3, DL 52 del 2021) sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (si veda da ultimo, alla data odierna, circolare Min. salute 0059069-23/12/2021-DGPRE-DGPRE-P);
- competono ai **titolari o gestori dei servizi ed attività** (tra cui l'erogazione dei corsi sub paragrafo n. 1 - cfr. art. 9-bis, comma 4, DL 52 del 2021 e succ. mod. ed int.) ed ai **responsabili dei pubblici Uffici** (cfr. art. 9-bis, comma 1-ter, DL 52 del 2021 e succ. mod. ed int.) le **verifiche** intese ad accertare che le predette prescrizioni siano osservate.

Si invitano codesti Uffici a voler monitorare in via continuativa ogni eventuale modifica/aggiornamento/integrazione alle predette disposizioni, anche attraverso gli aggiornamenti alla citata tabella di sintesi pubblicata a cura del Governo; tanto al fine di adeguare tempestivamente i tempi e i modi dell'azione di controllo esercitata.

(ing. Pasquale D'Anzi)



Digitally signed by D'ANZI
PASQUALE
C = IT
O = MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

e, p.c. A Capo di Gabinetto del Ministro
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Capo del DMS
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Regione Siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

DIV 7
dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: chiarimenti in merito all'applicabilità delle circolari:

n. 28630 del 14 ottobre 2020 recante *“Disciplina delle assenze “Causa COVID – 19” nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e di formazione periodica della CQC. Disposizioni integrative delle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20”*;

n. 11043 del 30 marzo 2021 *“Modifiche alla circolare prot. n. 36921 del 22 dicembre 2020 recante “Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione””*.

Con circolare prot. n. 24304 del 9 settembre 2020 sono state dettate disposizioni in materia di *“Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell’esercizio delle attività didattiche delle autoscuole”*.

Con circolare 26029 del 23 settembre 2020 è stato chiarito che le predette linee guida si applicano anche ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE ed ai corsi ADR.

Tali linee guida, al netto di puntuali modifiche, sono tutt’ora vigenti.

E’ stato da più parti richiesto se, dopo la pubblicazione della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021, recante *“Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria – Manuale CQC 2021”*, parzialmente modificata dalla circolare prot. n. 37923 del 9 dicembre 2021 (di seguito **“Manuale CQC 2021”**) -, sono da considerarsi vigenti le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 28630 del 14 ottobre 2020 recante *“Disciplina delle assenze “Causa COVID – 19” nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e di formazione periodica della CQC. Disposizioni integrative delle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20.”* (di seguito **“Assenze Causa Covid-19”**).

Al riguardo si rappresenta che, per la loro stessa natura di disposizioni integrative alle linee guida su citate e vigenti, **anche le disposizioni in materia di Assenze Causa Covid-19 sono pienamente vigenti ed applicabili.**

Né può diversamente concludersi dalla circostanza che il Manuale CQC 2021 chiuda affermando: *“È altresì soppressa...omissis...ogni precedente disposizione in contrasto con la presente circolare, ...omissis...”*; e ciò per due ordini di ragioni:

- la natura speciale delle disposizioni in materia di Assenze Causa COVID-19, legata al perdurare dello stato di emergenza;
- la circostanza che la stessa circolare Assenze Causa Covid-19, affermando in chiusura che *“Resta confermata ogni ulteriore disposizione in tema di corsi CQC, ivi comprese quelle relative alla disciplina delle assenze.”*, chiarisce la **natura derogatoria delle puntuali disposizioni che essa contiene** rispetto alla più generale disciplina dei corsi CQC.

Tale natura derogatoria deve ritenersi operante anche nei confronti della disciplina di cui alla circolare Manuale CQC 2021: diversamente ritenendo si giungerebbe all’assurda conclusione che la circolare Assenze Causa Covid-19 si applica ai corsi ancora disciplinati ai sensi del DM CQC del 20 settembre 2013 e relativa circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019, ma non ai corsi disciplinati ai sensi del DM CQC 30 luglio 2021 e relativa circolare Manuale CQC 2021.

Con l’occasione si conferma che, perdurante lo stato emergenziale e fino a nuove e/o diverse disposizioni, **restano applicabili anche le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 11043 del 30 marzo 2021 “Modifiche alla circolare prot. n. 36921 del 22 dicembre 2020 recante “Formazione a distanza nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione””**.

(ing. Pasquale D’Anzi)



Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI